

Statuto della Congregazione cristiana evangelica italiana Con sede in Genova – Sampierdarena

Denominazione, Sede, Scopo.

Art. 1. E' costituita la comunità religiosa denominata "Congregazione Cristiana Evangelica Italiana" con sede in Genova Sampierdarena via (omissis).

La Congregazione ha scopi esclusivamente religiosi e spirituali ed è aperta a quanti vogliono partecipare senza discriminazione alcuna. I propri associati si riuniscono per onorare amare e lodare Iddio, osservando l'insegnamento del Vangelo così come è stato originariamente dettato da Gesù Cristo.

L'amore che Gesù ha avuto per gli uomini fino a sacrificarsi sulla croce è la base della fede della Congregazione, che deve essere solo e nient'altro che amore.

Gli associati che compongono la Congregazione si considerano uguali davanti a Dio, riconoscendo però che l'insegnamento della parola del Signore pur nella libertà di espressione è riservato a coloro che Egli ha chiamato a questo compito (Efesi 4: 11, 12, 13) e ciò per l'opera del ministero, per l'edificazione della chiesa che deve seguire fedelmente gli insegnamenti del Signore Gesù Cristo.

La comunità eleggerà nel suo seno i membri adatti a svolgere i propri interessi spirituali, radunando i fedeli per lodare e glorificare insieme il Signore. Tali membri eserciteranno gratuitamente il loro compito. Non vi sono dogmi di fede ma solo la parola di Cristo nella semplice forma in cui Egli la ha lasciata. La comunità riconosce pertanto ed osserva le leggi dello Stato in cui vive in ossequio al comandamento di Cristo.

Patrimonio, Mezzi finanziari, Esercizi spirituali.

Art. 2. Il patrimonio della Congregazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Congregazione.
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti, offerte volontarie dei membri.

Art. 3. L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Membri

Art. 4. Tutti possono far parte della Congregazione purché perseguano lo stesso scopo della Congregazione e la loro ammissione verrà deliberata dal Consiglio di amministrazione.

I membri avranno diritto di frequentare la sala di culto della Congregazione e di partecipare alle riunioni.

La qualità di membri si perde per indegnità sancita dall'assemblea oppure per rinuncia; inoltre ogni membro può essere allontanato quando professi convinzioni contrarie agli scopi religiosi ed al rispetto delle leggi dello Stato oppure non tenga una buona condotta secondo l'insegnamento di Cristo.

Amministrazione

Art. 5. La Congregazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto di tre membri (un presidente e due consiglieri) eletti dall'assemblea per la durata di tre anni; essi sono rieleggibili.

L'ufficio di consigliere e quello di presidente è gratuito.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone convalida alla prossima assemblea annuale.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al preventivo e al consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di tutti i membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Congregazione senza limitazioni.

Tanto il Presidente che i due Consiglieri costituenti il Consiglio di amministrazione debbono essere cittadini italiani e domiciliati in Italia.

Rappresentanza legale e in giudizio

Art. 6. L'intero Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente la Congregazione per gli atti di straordinaria amministrazione; per gli atti di ordinaria amministrazione la rappresentanza legale della Congregazione spetta al Presidente ed a un Consigliere congiuntamente.

La rappresentanza in giudizio spetta al Presidente.

Assemblea

Art. 7. L'Assemblea è composta da tutti i membri della Congregazione maggiori di età che risulteranno iscritti al momento della votazione nel registro dei membri della Congregazione stessa.

Essi sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno nelle forme di legge.

L'assemblea inoltre può essere convocata su richiesta di ciascun componente del Consiglio di amministrazione.

L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e su tutto quanto a lei demandato per legge e statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare quando, sia in prima che in seconda convocazione, siano presenti almeno la metà dei componenti l'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Revisore dei conti

Art. 8. E' organo sociale un collegio dei Revisori dei conti la cui presenza contribuirà a garantire sia nell'interesse della stessa Congregazione, che nell'interesse dei terzi la regolarità della gestione.

Il Collegio si riunirà almeno una volta ogni trimestre e darà atto con apposito verbale nel Libro del Collegio stesso dei controlli eseguiti alla gestione della Congregazione ed inserirà in tale verbale eventuali rilievi e suggerimenti.

Al Collegio è demandato ogni controllo della contabilità della gestione e dei bilanci.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Tali membri potranno anche essere nominati tra persone non iscritte alla Congregazione.

Dura tale Collegio in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Ove non vi provveda l'assemblea ordinaria il Collegio nominerà un Presidente tra i suoi membri effettivi.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato valga la legge e il regolamento interno alla Congregazione.

Il sottoscritto (omissis) nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della Congregazione Cristiana Evangelica Italiana con sede in Genova – Sampierdarena dichiara che quanto precede è lo statuto ad oggi aggiornato della suddetta Congregazione, e lo dichiara per tanto conforme a verità.

In fede

Genova 14 ottobre 1975.

Visto per l'autenticità della firma del sig. (omissis) presidente del Consiglio di amministrazione della Congregazione Cristiana Evangelica Italiana con sede in Genova – Sampierdarena da me notaro personalmente conosciuta

Genova 14 ottobre 1975

Visto
d'ordine del
Presidente della Repubblica
Il Ministri dell'Interno
F.to Cossiga